

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1309

“Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private”.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Visti:

- L. 549/1995, art. 3, comma 24, come modificato dall'art. 34 della L. 221/2015, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi ed il successivo comma 27, come modificato dall'art. 34 della L. 221/2015, che ha disposto che il gettito derivante dalla sua applicazione affluisca in un apposito fondo della Regione destinato alle finalità ivi espressamente richiamate ed a cui si fa rinvio;
- art. 21, della L.R. 8/2018 che, recependo il contenuto dell'art. 3, comma 27 della L. 549/1995, prevede che stabilisce la destinazione del gettito del tributo e che l'impiego delle risorse sia disposto con deliberazione della Giunta Regionale;
- l'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rubricato “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”;
- sul terzo comma dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e smi, che dispone, nel caso di “abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel sottosuolo” che il Sindaco disponga con ordinanza nei confronti dei soggetti responsabili tenuti ex lege, le operazioni di rimozione, di avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, fissando il termine per l'adempimento, Decorso inutilmente il quale, il Sindaco deve procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate;
- sul sistema sanzionatorio previsto all'art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione del divieto di abbandono rifiuti;
- gli artt. 50 e 54 del TUEL, che individuano il Sindaco quale autorità competente a livello locale in relazione a situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica con potere di ordinanza, in caso di situazioni contingibili ed urgenti, finalizzata alla tutela della salute pubblica;
- le Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti, approvate con D.G.R. n. 6 del 12 gennaio 2017;

Premesso che la Puglia è tra le regioni italiane ad altissima vocazione turistica, meta sempre più apprezzata anche internazionalmente, oltre che per il turismo balneare tipico della stagione estiva, anche di turismo alla scoperta dell'entroterra e dei suoi patrimoni materiali e immateriali. Sempre più frequenti giungono alla sezione, anche attraverso canali informali, segnalazioni da parte dei turisti di situazioni di degrado ambientale generate dalla presenza di rifiuti nel territorio.

Anche per questa ragione è stata avviata dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente (nota prot. 928 del 22.01.2019) un'attività di ricognizione delle aree comunali interessate dalla presenza di rilevanti quantitativi di rifiuti per le quali si pone l'urgenza di avviare l'esecuzione di interventi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino ambientale dello stato dei luoghi. In questo contesto sono pervenute diverse segnalazioni di situazioni di degrado da parte dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI).

All'uopo si evidenzia che in ambito regionale insistono cinque Consorzi ASI, il cui ordinamento disciplinato dalla L.R. n. 2 del 08.03.2007 li qualifica quali enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale. Dette aree sono individuate dalle Province nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento (PTC), d'intesa con i Comuni interessati. Le aree di competenza dei Consorzi, articolate su più Comuni, anche a causa della loro particolare estensione e della conseguente difficoltà di controllo da parte del soggetto gestore, costituiscono, sovente, il bersaglio di abbandoni indiscriminati di rifiuti da parte di ignoti.

Dato atto:

che la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attraverso la riduzione dell'inquinamento e l'utilizzo di corrette modalità di gestione dei rifiuti, rientrano tra gli obiettivi strategici della politica di governo della Regione Puglia e orientano le azioni intraprese dall'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente nell'espletamento delle proprie funzioni;

tra le numerose misure intraprese al fine di promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti e contrastare il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti sul territorio, causa di potenziale rischio per la salute pubblica e di degrado ambientale e paesaggistico in una regione ad alta vocazione turistica, dal 2007 la Regione Puglia ha avviato in coordinamento con le Forze dell'Ordine, l'Arpa Puglia, il CNR – IRSA il progetto "Tutela ambientale" per l'individuazione, mediante attività di vigilanza sul territorio, di situazioni di degrado ambientale, con conseguente mappatura delle diverse situazioni rilevate sul territorio regionale. Nell'ambito di tale progetto sono state attivate sinergie con le Amministrazioni Provinciali e Comunali per promuovere la celere risoluzione delle criticità generate dalle situazioni di abbandono di limitati quantitativi di rifiuti in funzione delle competenze di ciascuno.

Nell'ambito delle attività di vigilanza svolte sul territorio, in considerazione della molteplicità di situazioni di criticità ambientale e sanitaria rilevate, allo scopo di semplificare e standardizzare gli interventi di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, sono state approvate con D.G.R. n.6 del 12.01.2017 le "Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti", rivolte ai Comuni e con lo scopo di distinguere le innumerevoli situazioni, fornire una corretta definizione di "Discarica abusiva" e "Presenza di rifiuti non significativa" sulla scorta dell'elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e normativa;

- fornire gli indirizzi per le procedure di rimozione dei rifiuti depositati in modo incontrollato;
- fornire gli indirizzi per l'adozione delle Ordinanze di rimozione dei rifiuti;
- definire le modalità di caratterizzazione dei rifiuti e le modalità di indagine del suolo;
- declinare le conseguenti azioni amministrative in conformità alle disposizioni della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Evidenziato che la normativa vigente e le linee guida regionali definiscono i compiti e le responsabilità dei Comuni i cui territori siano interessati dall'abbandono di rifiuti sia nel caso in cui l'abbandono abbia dato luogo ad una presenza di rifiuti non significativa che nell'ipotesi in cui si sia tradotto in una discarica abusiva.

Dato atto:

che il Sindaco è individuato quale autorità competente all'adozione degli atti necessari per provvedere alla rimozione dei rifiuti depositati in area non autorizzata mediante l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 192 co. 3 del D.lgs.152/2006 e quale autorità sanitaria locale per l'adozione dei provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica. Con la suddetta ordinanza, inoltre, come previsto all'art. 239, comma 2 lett. a) del codice dell'ambiente dovrà essere prevista l'esecuzione di indagini ambientali sul suolo al fine di escludere che i rifiuti depositati possano aver rilasciato sostanze e quindi aver causato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso dell'area (cfr. Allegato 5, tabella 1, alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006), assunte quale valori di attenzione per l'avvio del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

che l'Amministrazione Comunale, pertanto, effettuate le dovute indagini volte all'individuazione del proprietario dell'area e del responsabile dell'abbandono dei rifiuti, deve avviare un contraddittorio ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 con i soggetti interessati al fine di accertarne le responsabilità (nel caso del proprietario dell'area o del titolare di diritti di godimento per verificare se vi sia colpa o dolo). Effettuata, quindi la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della L.241 del 07.08.1990 e s.m.i., il Sindaco adotta ordinanza con cui intima al responsabile della violazione accertata, ove individuato, e agli obbligati in solido di:

1. effettuare la classificazione e qualificazione dei rifiuti per l'attribuzione del codice CER;
2. rimozione dei rifiuti, previa selezione, e pulizia dell'area;
3. conferire i rifiuti ad impianti di recupero e/o di smaltimento autorizzati mediante azienda abilitata al loro trasporto;

4. eseguire accertamento sullo stato di qualità delle matrici ambientali al fine di verificare l'assenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, mediante prelievo di campioni di top soil;
5. ripristinare lo stato dei luoghi;
6. presentare al Comune la documentazione attestante il corretto espletamento delle operazioni di cui ai punti precedenti.

Dato atto che il suddetto art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce che in caso di inottemperanza all'ordine impartito o di impossibilità di individuazione del responsabile della violazione e dell'obbligato in solido, spetta alle amministrazioni comunali intervenire, operando in via sostitutiva in danno verso il responsabile, ove individuato, e procedendo al successivo recupero delle somme impegnate.

Rilevato, sulla base della giurisprudenza, che la semplice inerzia, conseguente all'abbandono di rifiuti da parte di terzi, o la consapevolezza da parte del proprietario del fondo di tale altrui condotta non sono idonee a configurare un'ipotesi di concorso nell'illecito di abbandono di rifiuti (Cass. Pen. Sez. III, n. 13606 del 28.03.2019).

Evidenziato che le situazioni di abbandono rifiuti nei territori comunali sono frequenti, anche in aree di particolare interesse naturalistico, in aree pubbliche e/o ad uso pubblico e aree private, per cui i Comuni non dispongono delle risorse necessarie per fronteggiare tutte le situazioni di degrado ambientale. Inoltre, le spese relative all'analisi, rimozione, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro smaltimento e/o recupero sono in taluni casi anche considerevoli e pertanto può accadere che i Comuni non siano in grado di effettuare gli interventi sostitutivi nelle aree private, spesso interessate dalla presenza di rilevanti quantità di rifiuti.

Dato atto che nei casi in cui il responsabile della violazione non provveda a dare esecuzione alla rimozione intimatagli con Ordinanza sindacale o non sia individuabile a seguito di attività d'indagine e nei casi in cui il Comune non abbia la disponibilità economica per eseguire gli interventi di ripristino ambientale sostituendosi al responsabile con l'anticipazione delle somme necessarie, i rifiuti continueranno a giacere abbandonati sul suolo con il rischio di rilascio nel tempo di sostanze inquinanti per dilavamento generato dalle acque meteoriche o degrado dei rifiuti.

Dato atto, altresì, che la Regione Puglia è costantemente attiva nel sostenere interventi a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e che è già intervenuta per sostenere i Comuni nelle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico con la DGR n. 493 del 27.03.2018 e la DGR n. 635 del 04.04.2019 ha previsto un contributo ai Comuni costieri per la rimozione dei rifiuti marini e/o abbandonati sulla costa o nelle sue prossimità.

Rilevato che detti interventi di sostegno hanno riscontrato grandissimo interesse da parte delle Amministrazioni comunali che hanno accolto di buon grado l'aiuto offerto visto che, altrimenti, avrebbero avuto serie difficoltà a provvedere con le proprie autonome risorse.

Rilevato che per incentivare le potenzialità di sviluppo del territorio e promuovere quindi lo sviluppo economico occorre intervenire anche sull'appetibilità delle aree di sviluppo industriale attraverso interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati che, assicurandone il decoro, gli attribuiscono un'immagine positiva e quindi tale da attirare gli operatori economici per investimenti produttivi.

Considerato:

che da parte delle Forze dell'ordine, dei Comuni e dei Consorzi ASI giungono numerose segnalazioni di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico causate dalla presenza di rifiuti su aree private e dai verbali di sopralluogo emerge di frequente la presenza di manufatti in materiale contenente cemento amianto;

che occorre pertanto intervenire con celerità per evitare che i rifiuti abbandonati sul territorio producano un effetto di "richiamo" allo sversamento di altri rifiuti secondo la nota "Teoria delle finestre rotte";

che i rifiuti depositati in modo incontrollato sul suolo possono costituire sorgente primaria di potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, per dilavamento o degrado, e pertanto occorre intervenire per contenere la diffusione e il contatto con le altre matrici ambientali presenti nel sito.

Ritenuto che la Regione Puglia, in ragione delle funzioni di coordinamento e programmazione che la legge gli attribuisce (art. 19 L.135/2012) nelle materie di cui all'art.117 della Costituzione e nell'ambito delle sue disponibilità finanziarie, investa per interventi utili all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e di rischio per la salute pubblica generate dalla presenza di rifiuti abbandonati.

Considerato:

che la Legge 549/1995, all'art. 3, commi 24 e 25, come modificati dall'art. 34 della L. 221 del 28 Dicembre 2015, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e il comma 27 dell'art. 3 ha disposto che il gettito derivante dalla sua applicazione affluisce in un apposito fondo della regione "destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette";

che la L.R. n. 8 del 27/3/2018 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi" all'art.21 stabilisce che la destinazione del gettito del tributo e le modalità di utilizzo delle risorse sia disposta dalla Giunta regionale.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009.

Viste altresì:

- La Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";
- La Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- le DD.G.R. nn. 1176 del 29/7/2016 e 1439/2019 e successive di conferimento delle nomine dirigenziali delle Sezioni di Dipartimento, con le quali è stata conferita anche la nomina e affidato l'incarico di Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'ing. Giovanni Scannicchio;

Alla luce di quanto sopra, valutata la necessità di intervenire a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e per il miglioramento della qualità del paesaggio pugliese, si ritiene necessario ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., definire l'atto di indirizzo per la concessione di contributi finanziari per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e trova copertura sul bilancio regionale autonomo, per l'esercizio finanziario 2020, sul Capitolo 611087 "Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. Cofinanziamento regionale Asse II P.O. FESR 2007-2013"

Competenza 2020 – € 1.000.000,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato 03 – Contributi agli investimenti

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28.12.2018 e il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell'articolo unico Parte I, Sezione I.

All'impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con successivi atti da assumersi entro l'esercizio 2020.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di autorizzare la spesa di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per interventi di risanamento ambientale volti all'eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree private, mediante Avviso di selezione rivolto alle Amministrazioni Comunali pugliesi e ai Consorzi ASI pugliesi, dando atto che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio autonomo regionale al Capitolo 611087 "Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. Cofinanziamento regionale Asse II P.O. FESR 2007-2013";
3. di prevedere due linee di contributo:
 - a) per l'importo di € 700.000,00 in favore dei Comuni offrendo un sostegno finanziario per interventi effettuati in via sostitutiva ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 nei territori di propria competenza, laddove il responsabile e gli obbligati in solido siano stati inottemperanti rispetto all'Ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, o per interventi eseguiti dall'Amministrazione comunale in caso di impossibilità documentata di individuazione del responsabile dell'illecito abbandono. Nel caso di interventi eseguiti in via sostitutiva, il Comune dovrà avviare le procedure per il recupero delle somme anticipate, che saranno destinate dalla medesima Amministrazione comunale per l'esecuzione di ulteriori interventi di ripristino ambientale nel territorio di competenza;
 - b) per l'importo di € 300.000,00 in favore dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale (come individuati dalla L.R. n.2 del 08.03.2007) per interventi di rimozione di rifiuti abbandonati sui suoli di competenza del Consorzio da parte di ignoti. Non saranno ritenuti ammissibili proposte di intervento per situazioni, anche solo in parte, riconducibili al medesimo Consorzio;
4. di approvare i seguenti criteri per l'attribuzione delle risorse, come indicati in narrativa:
 - a) sono ammissibili a contributo interventi di rimozione dei rifiuti depositati sul suolo, eseguiti a partire dal 01.01.2020, in corso e/o da eseguire, compreso il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato;
 - b) il contributo in favore dei Comuni sarà riconosciuto in caso di esecuzione di intervento in danno a seguito di emanazione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e accertamento dell'inottemperanza nei confronti del responsabile della violazione accertata e degli obbligati in solido oppure in caso di interventi eseguiti dal Comune a seguito di dichiarata impossibilità di individuazione del responsabile dell'illecito abbandono sulla base di attività d'indagine e sia

- accertato che non sia addebitabile alcuna responsabilità in capo all'avente diritto sull'area in cui i rifiuti sono abbandonati;
- c) a valle dell'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati, sulla base delle tipologie e/o della quantità di rifiuti rimossi e delle caratteristiche della superficie interessata dall'intervento, potrà essere prevista la scarificazione del terreno e l'esecuzione di indagini ambientali al fine di verificare il rispetto dei valori di attenzione come previsto dall'art. 239, co. 2 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e smi;
 - d) l'importo dei contributi concedibili ai Comuni è di seguito indicato:
 - i. ai Comuni con popolazione maggiore o uguale a 50.000 abitanti potranno essere finanziati al massimo n. 4 interventi di rimozione rifiuti, secondo i criteri sopra definiti, per un importo massimo complessivo di € 70.000,00;
 - ii. ai Comuni con popolazione maggiore o uguale a 15.000 e minore di 50.000 abitanti potranno essere finanziati al massimo n.3 interventi, secondo i criteri sopra definiti, di rimozione rifiuti per un importo massimo complessivo di € 50.000,00;
 - iii. ai Comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti potranno essere finanziati al massimo n.2 interventi, secondo i criteri sopra definiti, di rimozione rifiuti per un importo massimo complessivo di € 30.0000,00;
 - e) l'importo massimo del contributo regionale concedibile ai Consorzi ASI è pari a € 60.000,00 per interventi effettuati anche su una molteplicità di aree di competenza del Consorzio. Il Consorzio deve garantire la partecipazione finanziaria nella misura almeno del 10% del costo dell'intervento;
5. sulla base di quanto previsto all'art. 205 del D.lgs. 152/2006, fermi restando i limiti massimi fissati, il contributo massimo concedibile ai Comuni sarà posto in relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunta nel corso dell'anno 2019 (come certificata dall'ARPA Puglia) secondo i criteri di seguito indicati:
- a) ai Comuni per i quali sia certificato l'avvenuto raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, sarà concedibile un contributo pari all'intero costo dell'intervento di rimozione per singola area;
 - b) ai Comuni per i quali sia certificata una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65%, sarà concedibile un contributo pari al 90% del costo dell'intervento di rimozione per singola area, la restante quota dovrà essere coperta dal Comune proponente con risorse proprie;
6. l'erogazione del contributo sarà condizionata all'avvenuta totale rimozione dei rifiuti presenti nel sito con totale ripristino dello stato dei luoghi;
7. il contributo sarà trasferito ai Comuni a titolo definitivo, fermo restando l'onere in capo alle Amministrazioni di esperire le procedure di legge per il recupero delle somme anticipate. Le somme recuperate dovranno essere utilizzate dal Comune per la realizzazione di successivi interventi di ripristino ambientale nel proprio territorio;
8. gli interventi di rimozione non devono essere già compresi nel canone ordinario dei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette;
9. nel caso in cui le risorse destinate alla linea di intervento dedicata ai Consorzi ASI non siano completamente impegnate per soddisfare le istanze pervenute, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche valuterà la possibilità di utilizzare le somme eccedenti in favore della linea di finanziamento dedicata alle Amministrazioni Comunali;
10. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'adozione e la pubblicazione di Avviso pubblico per l'acquisizione e la selezione delle candidature secondo una procedura "a sportello" e di adottare tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. "Tutela giurisdizionale, monitoraggio economico-gestionale e Anticorruzione"
(dott. Giuseppe Ivano ERAMO)

Il Funzionario PO "Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e potenzialmente contaminati localizzati nei territori delle province di Bari e BAT" (arch. Giovanna NETTI)

Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione (ing. Sergio DE FEUDIS)

Il Dirigente della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifiche": (ing. Giovanni SCANNICCHIO)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA OSSERVAZIONI / RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dip.to "Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio":
(ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore alla "Qualità dell'Ambiente - Ciclo rifiuti e bonifiche, ambiente, rischio industriale, vigilanza ambientale": (Giovanni Francesco STEA)

LA GIUNTA REGIONALE

1. Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
3. A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e facendo propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di autorizzare la spesa di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per interventi di risanamento ambientale volti all'eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree private, mediante Avviso di selezione rivolto alle Amministrazioni Comunali pugliesi e ai Consorzi ASI pugliesi, dando atto che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio autonomo regionale al Capitolo 611087 "Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. Cofinanziamento regionale Asse II P.O. FESR 2007-2013";
3. di prevedere due linee di contributo:
 - a) per l'importo di € 700.000,00 in favore dei Comuni offrendo un sostegno finanziario per interventi effettuati in via sostitutiva ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 nei territori di propria competenza, laddove il responsabile e gli obbligati in solido siano stati inottemperanti rispetto all'Ordinanza sindacale di

- rimozione rifiuti, o per interventi eseguiti dall'Amministrazione comunale in caso di impossibilità documentata di individuazione del responsabile dell'illecito abbandono. Nel caso di interventi eseguiti in via sostitutiva, il Comune dovrà avviare le procedure per il recupero delle somme anticipate, che saranno destinate dalla medesima Amministrazione comunale per l'esecuzione di ulteriori interventi di ripristino ambientale nel territorio di competenza;
- b) per l'importo di € 300.000,00 in favore dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale (come individuati dalla L.R. n.2 del 08.03.2007) per interventi di rimozione di rifiuti abbandonati sui suoli di competenza del Consorzio da parte di ignoti. Non saranno ritenuti ammissibili proposte di intervento per situazioni, anche solo in parte, riconducibili al medesimo Consorzio;
4. di approvare i seguenti criteri per l'attribuzione delle risorse, come indicati in narrativa:
- a) sono ammissibili a contributo interventi di rimozione dei rifiuti depositati sul suolo, eseguiti a partire dal 01.01.2020, in corso e/o da eseguire, compreso il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato;
- b) il contributo in favore dei Comuni sarà riconosciuto in caso di esecuzione di intervento in danno a seguito di emanazione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e accertamento dell'inottemperanza nei confronti del responsabile della violazione accertata e degli obbligati in solido oppure in caso di interventi eseguiti dal Comune a seguito di dichiarata impossibilità di individuazione del responsabile dell'illecito abbandono sulla base di attività d'indagine e sia accertato che non sia addebitabile alcuna responsabilità in capo all'avente diritto sull'area in cui i rifiuti sono abbandonati;
- c) a valle dell'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati, sulla base delle tipologie e/o della quantità di rifiuti rimossi e delle caratteristiche della superficie interessata dall'intervento, potrà essere prevista la scarificazione del terreno e l'esecuzione di indagini ambientali al fine di verificare il rispetto dei valori di attenzione come previsto dall'art. 239, co. 2 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) l'importo dei contributi concedibili ai Comuni è di seguito indicato:
- i. ai Comuni con popolazione maggiore o uguale a 50.000 abitanti potranno essere finanziati al massimo n. 4 interventi di rimozione rifiuti, secondo i criteri sopra definiti, per un importo massimo complessivo di € 70.000,00;
- ii. ai Comuni con popolazione maggiore o uguale a 15.000 e minore di 50.000 abitanti potranno essere finanziati al massimo n.3 interventi, secondo i criteri sopra definiti, di rimozione rifiuti per un importo massimo complessivo di € 50.000,00;
- iii. ai Comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti potranno essere finanziati al massimo n.2 interventi, secondo i criteri sopra definiti, di rimozione rifiuti per un importo massimo complessivo di € 30.000,00;
- e) l'importo massimo del contributo regionale concedibile ai Consorzi ASI è pari a € 60.000,00 per interventi effettuati anche su una molteplicità di aree di competenza del Consorzio. Il Consorzio deve garantire la partecipazione finanziaria nella misura almeno del 10% del costo dell'intervento;
5. sulla base di quanto previsto all'art. 205 del D.lgs. 152/2006, fermi restando i limiti massimi fissati, il contributo massimo concedibile ai Comuni sarà posto in relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunta nel corso dell'anno 2019 (come certificata dall'ARPA Puglia) secondo i criteri di seguito indicati:
- a) ai Comuni per i quali sia certificato l'avvenuto raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, sarà concedibile un contributo pari all'intero costo dell'intervento di rimozione per singola area;
- b) ai Comuni per i quali sia certificata una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65%, sarà concedibile un contributo pari al 90% del costo dell'intervento di rimozione per singola area, la restante quota dovrà essere coperta dal Comune proponente con risorse proprie;
6. l'erogazione del contributo sarà condizionata all'avvenuta totale rimozione dei rifiuti presenti nel sito con totale ripristino dello stato dei luoghi;

7. il contributo sarà trasferito ai Comuni a titolo definitivo, fermo restando l'onere in capo alle Amministrazioni di esperire le procedure di legge per il recupero delle somme anticipate. Le somme recuperate dovranno essere utilizzate dal Comune per la realizzazione di successivi interventi di ripristino ambientale nel proprio territorio;
8. gli interventi di rimozione non devono essere già compresi nel canone ordinario dei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette;
9. nel caso in cui le risorse destinate alla linea di intervento dedicata ai Consorzi ASI non siano completamente impegnate per soddisfare le istanze pervenute, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche valuterà la possibilità di utilizzare le somme eccedenti in favore della linea di finanziamento dedicata alle Amministrazioni Comunali;
10. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'adozione e la pubblicazione di Avviso pubblico per l'acquisizione e la selezione delle candidature secondo una procedura "a sportello" e di adottare tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
RSU	DEL	2020	31	30.07.2020

#AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PRIVATE”.

Si esprime: **PARERE POSITIVO**

Responsabile del Procedimento

PO - MARIANNA GIORGINO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA

C = IT
Data e ora della firma:
05/08/2020 15:16:08

